



In evidenza questo mese:

- L'importanza di essere un tributarista
- Legge di Bilancio - novità in ambito fiscale e giuslavoristico
- Superbonus 110%



All'interno contributi a cura di:



INDICE

Pillole Associative

L'importanza di essere un tributarista	03
--	----

Novità in Breve

Legge di Bilancio 2021 - Novità in ambito fiscale	07
---	----

Legge di Bilancio 2021 - Novità in ambito giuslavoristico	24
---	----

Soluzioni di Pratica Fiscale

Superbonus: detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici previsti dall'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34	32
---	----

La comunicazione telematica dello sconto in fattura o cessione del credito	42
--	----

Soluzioni di Pratica Contabile

La gestione contabile delle fatture da ricevere/emettere e la connessa detrazione Iva	60
---	----

Errata corrige:

A pagina 66 del presente numero viene riportata la versione corretta delle scritture contabili relative al terzo esempio sulla contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario contenuto nell'articolo "La contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria" inserito nel numero di dicembre 2020 di questa rivista.

Si precisa che tale inesattezza è dipesa ad un mero errore di trascrizione e non è attribuibile all'autore dell'articolo.

L'importanza di essere un tributarista

A cura di Roberto Valeri

Formazione gratuita, servizi, rapporti con le istituzioni: aderire all'A.N.CO.T vuol dire “riconoscersi in un gruppo che, migliorando se stesso, vuole migliorare con le sue proposte la vita del Paese”.



Quello del tributarista è uno dei ruoli più importanti in un Paese, l'Italia, in cui ogni giorno mediamente vengono scritte ventuno pagine di nuove leggi, molte delle quali in materia fiscale e tributaria.

Esperto di normative sui tributi e sulle imposte dirette ed indirette, il Tributarista è dunque indispensabile nella vita quotidiana.

Dunque, **diventare tributarista** è stimolante, **soddisfacente** sotto il profilo professionale ma anche molto **complesso**: ecco perché lavorare in gruppo, fare un percorso comune, è importante.

L'A.N.CO.T – **Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi** – dal 1984 rappresenta la maggior parte dei tributa-

risti italiani e fornisce agli iscritti consulenza, **formazione professionale gratuita** anche online, si è battuta per la **Legge 4/2013** che ha riformato le professioni non ordinistiche, rappresenta in Parlamento le istanze della categoria ottenendo che molte delle sue richieste vengano recepite, ha dato il suo fattivo contributo per il novellato articolo 63 del DPR 600/72, all'approvazione del Jobs Act del lavoro autonomo, per l'aliquota previdenziale al 25% e per l'inserimento dei tributaristi nell'indice Ini-Pec, per citarne alcune: grazie ad una convenzione con Kiwa Cermet SpA, permette agli iscritti di ottenere la certificazione della figura del Tributarista come previsto dalla norma **UNI11511**.

TUTELA E DIRITTI

“I giovani che stanno frequentando un Istituto Tecnico oppure una Facoltà Universitaria ad indirizzo economico – afferma il Presidente dell'Associazione, **Celestino Bottoni** – e pensano di diventare tributaristi ed anche tutti i colleghi tributaristi devono sapere che iscriversi all'A.N.CO.T significa acquisire una tutela professionale e dei diritti, ma anche contribuire a lottare per mantenerli e migliorarli. Ognuno di noi dà il suo contributo, chiedendosi non solo quali vantaggi ottiene iscrivendosi, ma quale valore aggiunto porta all'interno dell'A.N.CO.T”.

L'evoluzione storica del ruolo del tributarista, dallo scenario dei primi Anni Ottanta di totale isolamento e rifiuto assoluto di riconoscerne la professionalità, all'attuale riconoscimento dei tributaristi quali professionisti “ex lege 4/2013”, ha visto l'azione costante dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi.

“Riavvolgere il nastro della memoria genera sentimenti diversi – ricorda il Presidente Onorario **Arvedo Marinelli** – e riaffiorano tanti ricordi insieme alle persone che hanno dato il loro contributo alla crescita di una realtà nata come Lapet e successivamente come A.N.CO.T. Grazie all'eredità lasciata dai tanti che ci hanno preceduto, oggi siamo una delle realtà di riferimento nel sistema italiano delle professioni. Coscienza delle nostre capacità professionali e spirito di appartenenza hanno portato, dopo 37 anni, alla tutela non solo del tributarista ma del suo cliente e dei contribuenti tutti, anche perché questa professionalità è stata rafforzata da un incredibile impegno nella formazione, in collaborazione con la Fondazione Dino Agostini”.

LA FORMAZIONE GRATUITA

L'A.N.CO.T è l'unica associazione di categoria che ha sempre offerto un sistema di formazione completamente gratuita: in media, più di duecento corsi all'anno in 21 Poli Formativi su tutto il territorio nazionale, realizzati in collaborazione con il Comitato Scientifico della **Fondazione “Dino Agostini”**, che ha festeggiato nel 2020 i tredici anni di attività e, ricorda il suo Presidente **Giovanni Bolzoni**, “anche un secondo risultato positivo, con oltre 1000 eventi realizzati nel corso della propria più che decennale storia svolti in la collaborazione, nei primi anni, della SEEF “Scuola Superiore di Economia e Finanza” e successivamente con la SNA, “Scuola Nazionale dell'Amministrazione” del Consiglio dei Ministri dell'allora direttore Giovanni Tria.

Nemmeno la pandemia ha fermato questo fondamentale servizio agli associati, perché LISA, la piattaforma digitale creata dall'A.N.CO.T era già pronta per sostenere un programma completo di webinar e dunque, prosegue il Presidente Bolzoni, “in sostanza per tutto il 2020 abbiamo seguito un doppio binario, perché agli incontri dedicati ai decreti governativi, che sono ovviamente legati alla produzione normativa eccezionale, si sono affiancate le versioni online dei corsi che ogni anno realizziamo in questo periodo. Siamo pronti a ripartire anche nel 2021”.

Per garantire tutto quel flusso informativo legato agli impegni ed alle scadenze che i tributaristi hanno indipendentemente dalla pandemia, anche nel primo semestre dell'anno appena iniziato saranno affrontate le problematiche dell'IVA con un seminario specifico, sarà approfondita la “Legge di Bilancio 2021”. I webinar gratuiti di aggiornamento in calendario sono già 13, con tematiche che vanno dalla “crisi d'impresa” agli “enti no profit e riforma del terzo settore”.

Il **22 gennaio**, a Milano, l'A.N.CO.T ha organizzato il “**Forum Fisco**”, un appuntamento fondamentale ed aperto a tutti i tributaristi, che lo scorso anno vide la partecipazione di più di duemila professionisti, tra i presenti presso il Centro Congressi dell'Hotel Da Vinci a Milano ed i professionisti collegati in streaming e che quest'anno, trasmesso su piattaforma digitale, conferma la partecipazione di esperti del calibro di Maurizio Leo, Gianfranco Ferranti, Claudio Carpentieri, Gabriele Sepio, Nicola Forte, Mauro Nicola, Giacomo Manzana e Luciano Lipari.

Il **TeleFisco**, evento de “Il Sole24Ore” fissato per il **28 gennaio**, quest'anno permette anche a tutti i tributaristi A.N.CO.T partecipanti l'ottenimento dei crediti formativi.

Da **marzo a maggio**, l'Associazione organizzerà un **Seminario sull'IVA**, composto da sei moduli formativi.

Sul tema della formazione, il 2020 è stato l'anno della rinascita di un supporto storico dell'Associazione, la rivista **Formazione Tributaria Permanente**, che può essere scaricata con le credenziali dalla sezione dedicata all'A.N.CO.T della “Piattaforma Pratico” di DRC Network: uno strumento dinamico e puntuale dell'attività quotidiana del tributarista e dei suoi collaboratori, con un taglio volutamente pratico-operativo.

I SERVIZI

Gli associati A.N.CO.T beneficiano del “lavoro di squadra” grazie a A.N.CO.T Service, la società presieduta da **Giovanni Giannini** che mette a disposizione in un'unica piattaforma i servizi fondamentali per le imprese e gli studi professionali membri dell'associazione.

Un supporto costante e sempre aggiornato, concreto e di qualità, in grado di rispondere con soluzioni semplici e in tempi rapidi con servizi efficaci come l'ottenimento per esame della Certificazione UNI; l'utilizzo del Portale A.N.CO.T Service dedicato per pratiche CCIAA (societarie e di diversa utilità amministrativa, correlata al lavoro dei tributaristi e delle società di servizi); la garanzia di servizi CAF quali Mod. 730 e ISEE; non di meno, la possibilità di emissione delle Carta Nazionale dei Servizi CNS – SPID – PEC (su questi con un pacchetto dedicato).

Non ultimo, tra i tanti servizi e attività proposte, vi è quello dedicato alla Crisi d'Impresa, oltre al già avviato portale di fatturazione elettronica e il Connettore con l'Agenzia delle Entrate per il reperimento diretto dei documenti SDI. Sul sito www.ancotservice.it è possibile vedere tutti i servizi erogati per la gestione quotidiana del lavoro tributario.

L'AZIONE POLITICA

Parafasando un famoso Presidente degli Stati Uniti d'America, il tributarista A.N.CO.T è chiamato a partecipare attivamente al dibattito interno, perché deve “fare qualcosa” per l'Associazione, non solo aspettarsi che l'Associazione “faccia qualcosa per lui”. Al confronto che deriva dalla partecipazione ai webinar formativi, si aggiunge quello degli incontri con tutte le sedi territoriali, un'esperienza che secondo il Segretario Nazionale, **Annamaria Longo**, “è insita nell'azione di un'associazione viva, dinamica, che stimola la partecipazione e la utilizza per trarne suggerimenti comuni, spesso recepiti a livello nazionale: l'idea di creare una rete tra colleghi, che possa facilitare il confronto sulla normativa fiscale sempre più invasiva e complicata, ed essere un concreto strumento di aiuto per affrontare le difficoltà quotidiane, è solo l'ultimo degli input che deriva dal confronto serrato tra tutti gli iscritti”.

Il dinamismo della partecipazione interna si “specchia” nella partecipazione alla vita politica del Paese, che soprattutto nel 2020, anno travagliato per il susseguirsi dei Dpcm legati all'emergenza pandemica, ha visto le istituzioni apprezzare il carattere propositivo degli emendamenti A.N.CO.T per sostenere il lavoro, l'apporto di liquidità alle piccole e medie imprese ed alle famiglie, allo scopo di utilizzare la pandemia per un problema che vede l'Associazione impegnata da sempre, l'eccessiva burocratizzazione del Paese, da eliminare a favore di una reale semplificazione.

“Nell’ambito di un processo che ci vede collaborare con le associazioni che abbiano quale obiettivo il bene del Paese, tra cui ad esempio CNA Professioni – prosegue il Presidente Bottoni – abbiamo partecipato all’audizione agli Stati Generali, con la Confederazione Aepi, a cui A.N.CO.T aderisce, ed abbiamo organizzato nell’ambito della prima festa nazionale Aepi, il nostro sesto Meeting delle Professioni”.

L’Associazione Nazionale Consulenti Tributarî, nell’anno appena concluso, ha condiviso sempre con Aepi la proposta sull’istituzione di un Ministero del Made in Italy, che da un lato riconosce al Made in Italy il ruolo chiave di elemento trainante dell’immagine dell’Italia nel Mondo e volano di crescita economica per le aziende, dall’altro ne suggerisce un vero potenziamento, attraverso la richiesta di una regia unica per coordinare gli sforzi operativi.

L’IMPORTANZA DI ASSOCIARSI ALL’A.N.CO.T

Iscriversi all’Associazione Nazionale Consulenti Tributarî, dunque, non vuol dire solo acquisire diritti fondamentali per la vita quotidiana di un professionista, come la formazione gratuita ed i servizi, ma anche essere al centro di un dibattito sullo sviluppo futuro della professione e delle professioni che, si traduce, in definitiva, nel dare un contributo alla crescita del Paese. Significa lavorare fianco a fianco in un ambiente pronto all’ascolto, vicino agli associati ed attento alle istanze dei giovani tributaristi, come dimostra anche la riduzione della quota associativa del 2021 del 25%, senza per questo diminuire la qualità dei servizi offerti.

“L’A.N.CO.T – conclude il suo Presidente – ha dato voce, dignità, opportunità ad una categoria importante per il benessere della comunità nazionale, l’anno appena iniziato propone nuove sfide, soprattutto quella di proiettare tutti i professionisti italiani in una dimensione più europea e intensificare gli sforzi per arrivare al traguardo delle semplificazioni. “Insieme” è la parola che noi prediligiamo: insieme alle altre associazioni che vogliono condividere i nostri valori ed i nostri obiettivi, insieme ad ogni singolo associato che può portare esperienze, proposte, soluzioni. A tutti i nostri iscritti, anche se forzatamente distanti durante il periodo della pandemia, siamo stati e continueremo ad essere vicini”.

FORMAZIONE, GLI APPUNTAMENTI ONLINE DEL SEMESTRE

28 gennaio: **TELEFISCO 2021**
 12 febbraio: Novità Dichiarazioni IVA
 19 febbraio: Nuovo Decreto Ristori
 25/26 febbraio: Crisi d’Impresa
 12 marzo: Enti No Profit e Riforma Terzo Settore
 17 marzo: Novità Mod. 730
 23 marzo: Gestione Contabilità Aiuti di Stato
 6 aprile: Bilancio e Nota Integrativa
 30 aprile: Novità Immobili
 24 maggio: Dichiarazione dei Redditi
 11 giugno: Tutto Quesiti

Seminario IVA 2021: 4 e 19 marzo, 9 e 23 aprile, 7 e 21 maggio

I corsi A.N.CO.T sono in continuo aggiornamento: il programma si trova su www.ancot.it

Legge di Bilancio 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) Novità in ambito fiscale

A cura della Redazione

FONDO PER LA FEDELTA' FISCALE E ASSEGNO UNICO

(commi 2-7)

Viene istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di Euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale. Al Fondo vengono destinate anche le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal **miglioramento dell'adempimento spontaneo (c.d. compliance fiscale)**.

Una quota del Fondo a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia.

Viene altresì incrementato il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia per l'anno 2021.

STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

(commi 8 e 9)

Prevista l'applicazione "a regime" **dell'ulteriore detrazione Irpef** spettante ai percettori di **reddito di lavoro dipendente** e di talune fattispecie di **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente.

L'importo della detrazione è pari a **600 Euro** in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 Euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 Euro.

SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL SETTORE DILETTANTISTICO

(commi 34 e 35)

Si prevede un **esonero**, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTO PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

(commi 36-37)

Vengono **sospesi** alcuni termini di versamento e adempimenti fiscali e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

(comma 38)

Anche per il 2021 non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef e relative addizionali, **i redditi dominicali e agrari** relativi a terreni dichiarati dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli** professionali iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 44, L. 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Stabilità 2012)

PIATTI PRONTI – INTERPRETAZIONE AUTENTICA ALIQUTA IVA

(comma 40)

Disposta **l'aliquota IVA del 10%** per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER I TERRENI AGRICOLI

(comma 41)

Si prevede per l'anno 2021 la **non applicazione dell'imposta di registro** nella misura fissa di 200 Euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 Euro, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

MODIFICHE AL REGIME DELLA TASSAZIONE DEI RISTORNI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

(commi 42-43)

Viene concessa a tali società, previa delibera assembleare, la facoltà di **ridurre dal 26% al 12,5% la ritenuta** applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, in luogo del momento di rimborso dello stesso, come previsto dalle disposizioni generali.

L'applicazione di tale regime è facoltativa ed è applicabile anche alle somme attribuite ad aumento di capitale deliberate prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame.

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

(commi 44-47)

Si prevede dal 1° gennaio 2021 la possibilità di detassare il 50% degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati *ex lege*.

RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI

(commi 48-49)

Viene ridotta alla metà, con decorrenza dall'anno 2021, l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, che siano **titolari di pensione** maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (Tari) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

(comma 50)

Possibile usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei **c.d. lavoratori impatriati** anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per tali soggetti.

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

(commi 58-60)

Si dispone la **proroga all'anno 2021** delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per **interventi di efficienza energetica**, di **ristrutturazione edilizia**, per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**, nonché per il **recupero o il restauro della facciata** esterna degli edifici. La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 Euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

La detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

BONUS IDRICO

(commi 61-65)

Viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia, un "bonus idrico" pari a **1.000 euro** per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di **sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua** su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

Attenzione: il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse pari ad Euro 20 milioni.

SUPERBONUS 110% PROROGA E MODIFICHE NORMATIVE

(commi 66-67)

Viene **prorogata l'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022** da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini e dagli IACP per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Si stabilisce inoltre che gli **interventi per la coibentazione del tetto** rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche** anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Ammissa inoltre la possibilità per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, di usufruire del 110% per gli interventi **su edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Vengono prorogate in parallelo anche le possibilità di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022 di cui all'art.121 del D.L. n. 34/2020. Si definisce quando un'unità immobiliare può essere considerata **funzionalmente indipendente**, ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Si ricomprendono nel 110% anche gli **edifici privi di attestato di prestazione energetica** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Viene stabilito l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i **fabbricati danneggiati da eventi sismici**, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli **impianti solari fotovoltaici** su strutture pertinenziali agli edifici.

In relazione agli interventi di **installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 Euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1200 Euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

[Segue]

Le **deliberazioni dell'assemblea del condominio**, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi (comma 9-*bis* dell'articolo 119) a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Vengono specificati i requisiti necessari ai fini del rispetto dell'obbligo di sottoscrizione della **polizza di assicurazione** da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

Per interventi a cui si applica la detrazione, nel **cartello esposto presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata la seguente dicitura: *"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"*.

L'argomento sarà affrontato nel dettaglio all'interno della Rubrica "Soluzioni di pratica fiscale".

PROROGA BONUS VERDE

(comma 76)

Viene **prorogata a tutto il 2021** l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE AD ENERGIA ELETTRICA

(commi 77-79)

Si prevede l'assegnazione di un **contributo** pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con **ISEE inferiore a 30 mila Euro**, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 Euro, al netto dell'Iva.

Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziare, pari a 20 milioni di Euro per l'anno 2021.

RIVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI PRIVI DI TUTELA GIURIDICA POSSEDUTI DALLE IMPRESE

(comma 83)

Viene estesa la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10% anche all'**avviamento** e alle **altre attività immateriali** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO "NUOVA SABATINI"

(commi 95-96)

Si dispone che il contributo statale sia **erogato** in **un'unica soluzione** secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale.

Allo stesso tempo viene rifinanziata la misura di 370 milioni di Euro per l'anno 2021.

FONDO PER LE PMI IMPRESE CREATIVE

(commi 109-113)

Viene istituito e disciplinato, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la disciplina del **Fondo per le piccole e medie imprese creative** con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEI CUOCHI PROFESSIONISTI

(commi 117-123)

Si attribuisce ai cuochi professionisti (anche se dipendenti) un **credito d'imposta** fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L'agevolazione spetta fino ad un massimo di **6.000 Euro** e nel limite complessivo di 1 milione di Euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE

(comma 131)

Esteso il **credito d'imposta del 40%** previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

MODIFICHE ALLA MISURA "RESTO AL SUD"

(comma 170)

Si interviene sulla disciplina della misura agevolativa denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 per promuovere la costituzione di **nuove imprese** da parte di giovani imprenditori – tra i 18 ed i 45 anni - nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene estesa la platea dei beneficiari della misura elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.

PROROGA AL 2022 DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

(commi 171-172)

Viene **prorogato al 31 dicembre 2022** il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE CHE AVVIANO UNA NUOVA ATTIVITÀ ECONOMICA NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI ISTITUITE NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA

(commi 173-176)

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la **riduzione dell'imposta sul reddito** derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

(commi 185-187)

Prorogato per il 2021 e 2022 il **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

(commi 206 e 208-212)

Vengono prorogate ed estese le misure dell'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (c.d. "Garanzia Italia"), contenuta nell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020.

TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

(comma 207)

Prorogata fino al **31 gennaio 2021** la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021

CREDITO D'IMPOSTA PER MINUSVALENZE REALIZZATE IN "PIR PMI"

(commi 219-226)

Previsto un **credito d'imposta** per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Esso è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

POSSIBILITÀ DI COMPENSARE DEBITI/ CREDITI RELATIVI A FATTURE ELETTRONICHE (BARATTO FINANZIARIO 4.0)

(commi 227-229)

L'Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una **piattaforma telematica** dedicata alla **compensazione** di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI

(comma 230)

Proroga sino al **31 dicembre 2021** del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018).

BONUS FISCALI PER LE AGGREGAZIONI AZIENDALI

(commi 233 -243)

Per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso **fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021**, si consente al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in **credito d'imposta** una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione, oppure ceduto o chiesto a rimborso.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI

(commi 244-247)

Prorogata **fino al 30 giugno 2021** l'operatività dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(commi 248-254)

Prorogate al **30 giugno 2021** le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

(commi 263-264)

Si prorogano al **30 giugno 2021** alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE—DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI PERDITA E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

(comma 266)

Disapplicati gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle **perdite** emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il **quinto esercizio successivo**. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Di tali evenienze vi è **obbligo di indicazione nella nota integrativa**.

L'argomento sarà affrontato nel dettaglio nel prossimo numero

INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE LA SUCCESSIONE E LA TRASMISSIONE DELLE IMPRESE

(commi 270-273)

Previsti finanziamenti e specifiche agevolazioni, anche fiscali, in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE

(comma 333)

Viene innalzata a **550 Euro** (rispetto alle attuali 500 Euro) la spesa massima annua detraibile per spese veterinarie.

CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

(commi 381-384)

Introdotta un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo (solo abitazione principale) situato in un comune ad alta tensione abitativa in caso di riduzione del canone di locazione. Il contributo è pari al **50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di 1.200 Euro per singolo locatore.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI OCCHIALI O DI LENTI A CONTATTO

(commi 437-439)

Istituito un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un **contributo di 50 euro** per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 Euro annui.

TRATTAMENTO IVA PER CESSIONI DI VACCINI COVID-19 E KIT DIAGNOSTICI

(commi 452-453)

Fino al 31 dicembre 2022 sono **esenti** dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta Irpef: le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE; le cessioni di vaccini anti COVID-19; le prestazioni di servizi strettamente connesse a dette cessioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI

(commi 595-597)

Con effetto dal periodo d'imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in **forma imprenditoriale**.

Viene inoltre istituita una apposita **banca dati delle strutture ricettive e degli immobili** destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E SPETTACOLO E CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

(commi 599-604)

Si esentano dalla prima rata dell'Imu 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Viene esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Viene rifinanziato di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti.

PROROGA BONUS PUBBLICITÀ AL BIENNIO 2021-2022

(comma 608)

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del **50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di Euro che costituisce il tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

TAX CREDIT PER LE EDICOLE

(comma 609)

Proroga - per gli anni 2021 e 2022 - per il **credito d'imposta per le edicole** e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE TESTATE IN FORMATO DIGITALE

(comma 610)

Esteso al 2021 e al 2022 il **credito d'imposta per i servizi digitali** introdotto dall'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

BONUS TV 4.0

(commi 614-615)

Previsto, nel limite di spesa di 100 milioni di Euro per il 2021, un **fondo per un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva** di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

KIT DIGITALIZZAZIONE

(commi 623-625)

Prevista la concessione a **famiglie a basso reddito** di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

SOPPRESSIONE IRBA

(commi 628-630)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è soppressa.

BONUS PER ACQUISTO AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2

(commi 651-659)

Per il 2021 viene modificata la **c.d. ecotassa** sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2, eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti; si conferma inoltre per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce un nuovo contributo statale per l'acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARGO BIKE

(commi 698-699)

Previsto un **credito d'imposta** (fino al massimo di 2.000 Euro) per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano.

MODIFICHE AL REGIME IVA DELLA NAUTICA DA DIPORTO

(commi 708-712)

Viene integrata la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi.

Viene inoltre rivista la corrispondente **disciplina sanzionatoria** e definisce gli aspetti della procedura da seguire per evitare l'imposizione dell'Iva.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

(commi 998-1000)

CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI – INDUSTRIA 4.0

(commi 1051-2063 e
1065)

Viene rivisto il criterio di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di Finanza, dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate nel corso delle attività svolte dai reparti.

I beneficiari del credito d'imposta vengono individuati nelle imprese che, **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di crisi e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.

Sono **esclusi** dall'agevolazione gli investimenti concernenti: veicoli e altri mezzi di trasporto; beni per con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento; fabbricati e costruzioni; beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta spetta, nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano: investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai quelli funzionali al modello Industria 4.0, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro; investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

La misura del credito d'imposta sale al **15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il credito d'imposta di cui sopra si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni**.

Nel caso di investimenti in **locazione finanziaria** ai fini del credito d'imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

[Segue]

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello **Industria 4.0**, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (estensibile fino al 30 giugno 2022) il credito d'imposta è riconosciuto: nella misura del **50%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; nella misura del **30%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro; nella misura del **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di Euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**.

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di riferimento.

In relazione agli investimenti in beni individuati nell'ottica di Industria 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 Euro al posto della perizia può essere rilasciata una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D'IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0

(commi 1064-1066 e 1067)

Viene **prorogata fino all'anno 2022** la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica il credito d'imposta formazione 4.0 e altre attività innovative introdotte dalla legge di Bilancio 2020. Si prevede inoltre **l'incremento dal 12 al 20%** del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché l'aumento da 3 a 4 milioni di Euro dell'ammontare massimo di beneficio spettante. Viene inoltre previsto **l'incremento dal 6 al 10%** del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica, e l'aumento da 1,5 a 2 milioni dell'ammontare massimo del beneficio spettante; **l'incremento dal 10 al 15%** del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e l'aumento da 1,5 a 2 milioni dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante. È stato infine introdotto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica.

CONTRASTO ALLE FRODI IVA NEL SETTORE CARBURANTI

(commi 1075-1078)

Si estende l'obbligo di dotarsi del **sistema INFOIL** anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.

Il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare l'applicazione delle norme in tema di pagamento anticipato dell'Iva.

Si introduce inoltre una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

CONTRASTO FRODI CON UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA

(commi 1079-1083)

Si istituisce un meccanismo automatico di **blocco delle lettere d'intento** nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, ossia di contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond Iva fittizio. In tale caso si **inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica** recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva.

PLASTIC TAX – MODIFICHE E RINVIO

(commi 1084-1085)

Vengono introdotte modifiche alla disciplina della *plastic tax*, volte ad a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle Dogane.

Viene differita al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell'imposta.

RINVIO E MODIFICHE ALLA SUGAR TAX

(comma 1086)

Viene modificata la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. *sugar tax*) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di un anno con **debutto al 1° gennaio 2022.**

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

(commi 1087 e 1089)

Si istituisce un **credito d'imposta** per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella **misura del 50%** delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 Euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 Euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di Euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI E CASHBACK

(commi 1095-1097)

Introdotte modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi **esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

Per il **cashback** viene invece chiarito che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(commi 1098-1100)

Si prevede che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è **utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Il credito d'imposta non sarà più utilizzabile nell'anno 2021, ma solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI PREVENTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 31- TER DEL D.P.R. N. 600/1973

(comma 1101)

Viene **ampliata** la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

(commi 1102-1107)

Per i **contribuenti minori** si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro: viene stabilito che, per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio.

Vengono modificate, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, le sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Esenzione fattura elettronica: i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche anche per il periodo d'imposta 2021.

Precompilata Iva: vengono introdotte alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei documenti precompilati Iva.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

(comma 1108)

Per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

(commi 1109-1115)

Vengono definite le **sanzioni** per la **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione** ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di **mancato o irregolare funzionamento degli strumenti**; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

Si chiarisce inoltre il **termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti** e viene differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al **1° luglio 2021**.

ESENZIONE IMU TERRITORI COLPITI SISMA

(commi 1116-1119)

Si prevede la proroga dell'esenzione dell'applicazione dell'imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

ABROGAZIONE IMPOSTA SUL MONEY TRANSFER

(comma 1120)

Viene abrogata l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento c.d. *money transfer*.

RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

(commi 1122-1123)

Si **proroga al 2021** la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di **terreni** e di **partecipazioni non quotate** mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata **all'11%**.

SIGARETTE ELETTRONICHE E TABACCO RISCALDATO

(commi 1124-1126)

Si rimodula, aumentandola, l'imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente.

Viene aumentata progressivamente in tre anni l'accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato.

AGEVOLAZIONI FISCALI RIENTRO STUDENTI DALL'ESTERO – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

(comma 1127)

Si precisa che **eventuali e fisiologiche interruzioni dell'anno accademico** non precludono l'accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientranti in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

(commi 1130-1133)

Viene fissato un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 Euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 Euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

Si specifica che la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

POTENZIAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZ- ZAZIONE DELLE IMPRESE

(comma 1142)

Viene incrementato, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e la dotazione del Fondo per la promozione.

Legge di Bilancio 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) Novità in ambito giuslavoristico

A cura della Redazione

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

(commi da 10 a 15)

Viene modificata la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022.

In particolare, si prevede:

- un esonero contributivo pari al 100% ed un relativo limite in valori assoluti pari a 6.000 Euro su base annua (in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50% ed a 3.000 euro su base annua);
- il riconoscimento dell'esonero per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- l'aumento del limite di età anagrafica del lavoratore assunto, richiedendo che il medesimo non abbia compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma previgente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE

(commi da 16 a 19)

In via sperimentale per il biennio 2021-2022 viene esteso alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al tempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI, DEI LIBERI PROFESSIONISTI E DEL PERSONALE SANITARIO O SOCIOSANITARIO GIÀ IN QUIESCENZA

(commi da 20 a 22)

DISPOSIZIONI RELATIVE AI GIORNALISTI LAVORATORI DIPENDENTI ED ALL'INPGI

(commi da 29 a 32)

ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

(comma 33)

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN FAVORE DI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

(commi da 161 a 169)

Viene concesso un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemio- logica da COVID-19.

L'esonero non concerne i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi.

I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.

Estese, con riferimento ai giornalisti lavoratori dipendenti, le norme legislative statali che riconoscono alla generalità dei datori di lavoro sgravi (o esoneri) contributivi intesi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione.

L'estensione opera per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2020.

I giovani coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli possono chiedere l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. L'estensione opera per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2020.

Con riferimento alla contribuzione a carico delle imprese e relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, viene riconosciuto uno sgravio pari a:

- il 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- il 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- -il 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

(comma 278)

È prorogata per il 2021 e il 2022 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. Tale possibilità era prevista sino alla fine del 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(comma 279)

La novella prevede che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma previgente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

SETTORE CALL CENTER

(comma 280)

Rifinanziate anche per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall'art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 148 del 2015, nel limite di spesa di 20 milioni di Euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE

(comma 281)

La legge di Bilancio aggiunge il limite massimo di 2 milioni di Euro per il 2021 al limite massimo, già previsto, di 4 milioni di Euro per l'anno 2020, entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore, dalle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro, un contributo di 90 Euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, per le mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale conseguenti all'emergenza da COVID-19.

SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI SETTORE PESCA

(commi 282 e 283)

Vengono stanziati risorse per l'erogazione, anche per il 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DI IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE

(comma 284)

Per il triennio 2021-2023 viene prorogato il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER LE IMPRESE CON RILEVANZA ECONOMICA STRATEGICA

(comma 285)

Prorogata per il biennio 2021-2022 – entro determinati limiti di spesa – la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria. Tale possibilità era riconosciuta sino alla fine del 2020.

Più in dettaglio, alle suddette imprese è riconosciuta anche per il 2021 e il 2022 la possibilità di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015, di chiedere la proroga dell'intervento di CIGS, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente. Tale ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA PER CRISI AZIENDALE

(commi da 286 a 288)

Si consente, a determinate condizioni, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riconoscano, nel 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di 12 mesi, anche non continuativi - in relazione all'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle regioni.

PIANI DI RECUPERO OCCUPAZIONALE

(comma 289)

La legge di Bilancio stanzi ulteriori risorse pari a 180 milioni di Euro sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021.

FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

(comma 290)

Disposta l'istituzione del "Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa", con una dotazione pari a 10 milioni di Euro per l'anno 2021.

In dettaglio, il Fondo è istituito al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19 E SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDANO GLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

(commi da 299 a 305)

La legge di Bilancio prevede, con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo la disciplina del D.L. 18/2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la concessione di ulteriori periodi di trattamento.

Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - nella misura massima complessiva di:

- 12 settimane, relative al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- 12 settimane, relative al periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'Inps, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi;
- 12 settimane, relative al periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;
- 90 giorni, relativi al periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Inoltre, si prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale.

L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti (art. 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e art. 12, comma 14, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

(commi da 309 a 311)

Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DEI LAVORATORI DELLA PESCA

(commi da 315 a 319)

È riconosciuto un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

OPZIONE DONNA

(comma 336)

Prorogata la possibilità di fruizione dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (c.d. opzione donna) alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 previsto in precedenza.

PROROGA APE SOCIALE

(commi 339 e 340)

Prorogata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

ISOPENSIONE

(comma 345)

Si estende sino al 2023 la possibilità, in precedenza prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (cosiddetta isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

NONA SALVAGUARDIA PENSIONISTICA

(commi da 346 a 348)

Prevista l'applicazione delle norme sui requisiti per il trattamento pensionistico e sulle relative decorrenze iniziali vigenti prima del 6 dicembre 2011, in favore di un contingente di 2.400 soggetti, rientranti in alcune fattispecie, nel rispetto di un limite massimo di spesa di 34,9 milioni di Euro per il 2021, di 33,5 milioni per il 2022, di 26,8 milioni per il 2023, di 16,1 milioni per il 2024, di 3,2 milioni per il 2025 e di 0,6 milioni per il 2026.

CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE

(comma 349)

Prorogate al 2021 le disposizioni relative all'applicazione sperimentale del contratto di espansione estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità.

La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.

CALCOLO DELL'ANZIANITÀ DI CONTRIBUZIONE PENSIONISTICA PER I TITOLARI DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE E CICLICO

(comma 350)

Si modifica il calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale in cui alcune settimane non sono interessate da attività lavorativa (lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico).

L'intervento normativo in esame è inteso a recepire l'indirizzo giurisprudenziale costante, in base al quale anche le settimane in oggetto sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico, nella misura in cui il rapporto tra l'ammontare della contribuzione annua ed il numero complessivo delle settimane sia almeno pari al minimale contributivo settimanale.

ASSEGNO DI NATALITÀ- BONUS BEBÈ

(comma 362)

Si rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste dalla normativa previgente.

Più in particolare, l'assegno viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

CONGEDO DI PATERNITÀ

(commi 363 e 364)

La disposizione in esame - modificando l'art. 1, comma 354, della L. n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) - proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente di cui all'art. 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, elevandone da 7 a 10 giorni la durata.

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

REDDITO DI CITTADINANZA

(comma 371)

Viene incrementata, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza".

INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE

(comma 380)

Dal 1° gennaio 2022 l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48%, in luogo del previgente 0,09%.

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO) PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE INPS SEPARATA

(commi da 386 a 401)

La legge di Bilancio istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per 6 mensilità.

La suddetta indennità è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali (*ex art. 53, c. 1, del D.P.R. n. 917/1986*)

La suddetta indennità è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 Euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

[Segue]

- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L'indennità è erogata per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 Euro mensili e non può essere inferiore a 250 Euro mensili.

I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente

Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

La domanda – recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Si prevede che la prestazione possa essere richiesta una sola volta nel triennio. L'erogazione dell'indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione – anche con riferimento al finanziamento dei medesimi percorsi - è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell'indennità ai percorsi di aggiornamento è affidato all'Anpal.

Per la copertura dei relativi oneri, si prevede, per i predetti soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all'art. 59, c. 16, della L. n. 449/1997) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I trattamenti di integrazione salariale Covid-19 possono essere richiesti anche per il personale delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aeroportuale, di alcune integrazioni previste dalla normativa vigente.

È prevista, inoltre, l'istituzione di un Fondo di 500 milioni di Euro destinato a compensare i danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, determinando l'oggetto della compensazione e la misura del contributo rispetto al danno subito.

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE AEROPORTUALE

(commi 714-720)

Superbonus: detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico

Art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34

A cura della Redazione

L'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), nell'incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa. In questi mesi si sono susseguiti diversi interventi, sia legislativi, sia di prassi che si sono resi necessari per meglio inquadrare la normativa, considerata molto complessa e, per certi versi, di difficile accesso. Con il presente intervento si riepilogano la normativa aggiornata, i decreti ministeriali ed interministeriali in vigore, i provvedimenti direttoriali nonché tutta la prassi pubblicata all' 8 gennaio 2021.

Norme:

- **art. 119, D.L. n. 34/2020:** *Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;*
- **art. 121, D.L. n. 34/2020:** *Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.*

Provvedimenti direttoriali:

- Agenzia delle Entrate, **provvedimento del Direttore, prot. n. 283847/2020 dell'8 agosto 2020:** *Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.*
- Agenzia delle Entrate, **provvedimento del Direttore, prot. n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020:** *Modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del*

Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

Decreti ministeriali e interministeriali:

- decreto del MISE in concerto con MEF, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2020 con entrata in vigore dal 6 ottobre 2020: **“decreto Requisiti”** per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. **Ecobonus**;
- decreto MISE del 6 agosto 2020, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2020 con entrata in vigore dal 20 ottobre 2020: **“decreto Asseverazioni”** per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. **Ecobonus**;
- decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28/02/2017 - **Sisma Bonus** - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Circolari e risoluzioni:

- Circolare 24/E dell'8 agosto 2020 – *Primi chiarimenti*
- risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 – *Superbonus – interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Limiti di spesa. Artt. 119 e 121 del dl 19 maggio 2020 n. 34 (decreto “Rilancio”)*;
- Risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020 – *accesso al superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario – art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*;
- Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 - *Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*;
- Risoluzione 83/E del 28 dicembre 2020 – *Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.*

Altri documenti di prassi:

- Agenzia Informa Luglio 2020 Superbonus 110%;
- Faq;
- risposte alle istanze di interpello relative al superbonus;

Nei prossimi capitoli si cercheranno di affrontare i principali casi affrontati dalla prassi.

REQUISITI SOGGETTIVI

In questo capitolo vengono analizzate le risposte ai dubbi sulla corretta qualificazione dei soggetti ammessi al superbonus, che in un primo momento erano stati analizzate al punto 1 della circolare 24/E dell'8 agosto 2020, ma che negli interventi di prassi successivi sono state oggetto di ulteriori precisazioni.

Condominio

Definizione:

La circolare 24/E, al punto 1.1, ha espressamente indicato che: *«l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. A tal fine si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale».*

Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

Sulle parti comuni degli edifici, i soggetti usufruiscono della detrazione in base ai millesimi di proprietà a prescindere dal numero di unità abitative possedute.

Gli interventi (trainati) soggetti al Superbonus sulle singole unità abitative di un condominio sono soggetti invece al limite massimo di due unità per ogni soggetto.

Unico proprietario di più U.I. che affitta o da in comodato a più soggetti o più proprietari di U.I. che affittano o danno in comodato ad un unico soggetto (risposta 2.1.4, circolare 30/E):

L'unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio che concede in locazione o comodato tutte o alcune delle predette U.I. a più soggetti non costituisce un condominio e di conseguenza non può usufruire del Superbonus. Se invece le U.I. di un edificio appartenenti a diversi proprietari (quindi c'è il condominio) sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), è possibile fruire del Superbonus.

Persone fisiche

Immobili posseduti da persone fisiche – al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni:

I soggetti beneficiari del Superbonus sono le persone fisiche. La locuzione contenuta nel comma 9, lett. b) dell'art. 119 "le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni" vuole intendere (così come indicato nella circolare 24/E) che riguarda unità immobiliari non riconducibili ai beni dell'impresa (art. 65 Tuir) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti e professioni (art. 54 comma 2 Tuir).

Tale principio si concretizza nell'ammettere alle agevolazioni gli interventi realizzati su immobili "residenziali" (risposta 2.1.5, circolare 30/E).

Soci o amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda assunti in conformità della normativa vigente in materia di collocamento:

Se sostengono spese esclusivamente su immobili rurali ad uso abitativo, tali soggetti possono usufruire del Superbonus. In particolare i titolari dell'impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda (risposta 2.1.3, circolare 30/E).

Persona fisica che dispone solo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

È un soggetto che può beneficiare del Superbonus, anche se il reddito derivante dal possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale) concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all'art. 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale (risposta 2.1.7, circolare 30/E).

Residenti all'estero:

Cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE può usufruire del Superbonus se proprietario dell'unità abitativa in Italia (risposta interpelli n. 602 -597-596).

Cittadino straniero che possiede una unità abitativa in Italia può usufruire del Superbonus (risposte interpelli 601 – 500).

Persone fisiche con redditi "forfettari":

Possono usufruire del Superbonus anche se soggetti ad imposta sostitutiva (risposte interpelli n. 543-514-432).

Persona fisica che risiede nell'immobile in cui esercita anche B&B con s.n.c. – ed in genere per U.I. residenziali utilizzate promiscuamente:

Per gli interventi realizzati su U.I. residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio arte o professione o

attività commerciale, la circolare 19/E del 8 luglio 2020, con riferimento agli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 16-*bis* del Tuir, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 16-*bis* Tuir, la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute. Con risoluzione 18/E del 24 gennaio 2008 si è specificato che ciò vale anche per i B&B (occasionalmente o abituali). Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 16 del D.L. n. 63/2013, all'art. 16-*bis* Tuir gli interventi ammessi al Sismabonus e quindi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 anche Superbonus. Analoga previsione non sussiste per l'Ecobonus (art. 14 dl 63/2013). Tuttavia, stante la sostanziale simmetria tra le spese da Ecobonus e ristrutturazioni, il Superbonus va anche per quelle spese al 50% (risposta interpello n. 570).

Imprese di costruzione per cessione unità abitative demolite e ricostruite antisismiche:

Il beneficio Superbonus dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spetta alla persona fisica o alle persone fisiche che acquistano le U.I. entro il 31 dicembre 2021. Ciò in quanto la previsione normativa dell'art. 16, D.L. 63, comma-*septies* ha come termine ultimo il 31 dicembre 2021 a prescindere dai 18 mesi dal termine dei lavori. (risposte interpelli n. 558-557-549-515)

Altri soggetti

Immobili posseduti da Onlus – OdV – APS:

Per questi soggetti il beneficio del Superbonus spetta indipendentemente alla categoria catastale e alla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi. Gli interventi devono riguardare l'intero edificio o l'U.I. ed indipendentemente dal numero delle U.I. (risposta 2.1.1., circolare 30/E).

Dove il legislatore ha voluto limitare il beneficio, lo ha fatto indicando ad esempio per le persone fisiche i soli immobili residenziali e per le associazioni sportive solo agli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi.

IACP comunque denominati:

Gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà o effettuati in veste di gestori per conto di comuni, proprietari degli stessi, potranno beneficiare dell'agevolazione Superbonus

I REQUISITI OGGETTIVI: TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI

Unità immobiliari funzionalmente indipendenti

A seguito dell'inserimento del comma 1-*bis*, all'art. 119 si può ritenere che una U.I. abbia accesso autonomo dall'esterno qualora:

- all'immobile si acceda direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;
- all'immobile si acceda da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di una "villetta a schiera", pertanto, si ha «*accesso autonomo dall'esterno*» qualora, ad esempio:

- la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si acceda dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
- il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari (risposta 3.1.1, circolare 30/E).

Se l'edificio bifamiliare ha tutti i requisiti di unità immobiliare indipendente ma ha scarichi e fosse biologiche in comune:

Una unità immobiliare può ritenersi «*funzionalmente indipendente*» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà

esclusiva. **La predetta elencazione può considerarsi tassativa** e non esemplificativa.

Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica dell'autonomia funzionale dell'immobile.

Impianto di teleriscaldamento che fornisce supercondominio e villette a schiera che riscalda e fornisce acqua calda agli immobili:

In sostanza, l'allaccio alla rete di teleriscaldamento consente la fornitura del servizio tramite una infrastruttura, analogamente a quanto avviene per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Inoltre, nel caso di collegamento alla rete di teleriscaldamento, l'unità immobiliare è dotata di uno scambiatore di calore e di un contatore del calore prelevato dalla rete di teleriscaldamento. Pertanto, si può ritenere «funzionalmente indipendente» anche una unità immobiliare allacciata ad un sistema di teleriscaldamento.

Villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni:

Le caratteristiche da verificare sono due:

a) U.I. funzionalmente indipendente:

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

b) accesso autonomo dall'esterno:

- all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;
- all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di una "villetta a schiera", pertanto, si ha «*accesso autonomo dall'esterno*» qualora, ad esempio:

- la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
- il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, si ritiene che l'istante possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus (risposta interpello n. 9/2021).

Edifici storici anche in condominio

Condominio tutelato:

- se l'edificio, anche condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali, il Superbonus si applica comunque ai singoli interventi da Ecobonus, purchè sia certificato il miglioramento energetico (risposta interpello n. 595);
- se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purchè sia certificato il miglioramento energetico. Il caso della risposta in questione era l'installazione di un cappotto interno e non esterno. In sostanza, gli interventi trainati in questi casi possono essere eseguiti a prescindere da quelli trainanti (risposta 3.1.5, circolare 30/E);

- nel caso in un edificio siano impediti gli interventi trainanti, e si eseguano solo interventi trainati, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche si esegue considerando l'intero edificio;
- qualora, invece, l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (risposta 3.1.6 circolare 30/E).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute. Questa detrazione è cumulabile solo sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati. Nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato articolo 15 del Tuir, è calcolata sull'intero importo eccedente.

Analoga disposizione non è, invece, prevista ai fini degli interventi ammessi all'Ecobonus (attualmente disciplinato dall'articolo 14 del medesimo decreto legge n. 63/2013), che, a determinate condizioni, danno diritto al Superbonus di cui ai commi 1 e 2 del decreto "Rilancio". Per le spese relative a tali interventi, pertanto, non è possibile cumulare le due detrazioni in commento (risposta 3.1.7, circolare n. 30/E).

Condomini

Condominio 50% residenziale 50% commerciale:

Condominio con 10 negozi piano T e 10 appartamenti al I piano tutti con impianto termico autonomo. Ciascun negozio ha ingresso indipendente su strada pubblica mentre gli appartamenti hanno ingresso da ballatoio comune. La superficie totale è 50% commerciale e 50% residenziale. Si chiede se è possibile il Superbonus per l'isolamento superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti (trainante), la sostituzione infissi e le schermature solari (trainati).

Se l'assemblea approverà con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti e qualora gli stessi assicurino un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus (Risposta interpello n. 572).

Unità immobiliare residenziale in condominio ma con ingresso indipendente:

Indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio tetto), può eccedere al Superbonus per gli interventi che intende fare. (risposta interpello n. 524).

Superbonus condominio - limiti di spesa nel caso di interventi su proprietà esclusiva:

Intervento di coibentazione di lastrico solare di proprietà esclusiva di condomino, ma che è di fatto parte comune in condominio ed installazione di impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica: per l'Agenzia l'isolamento termico lastrico solare è comunque parte comune anche se di singolo proprietario e quindi il singolo condomino può usufruire del superbonus anche per l'intervento trainato. Per i limiti di spesa si prende il tetto per il numero di U.I. del condominio, per l'intervento sul lastrico occorre l'autorizzazione del condominio che all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese.

Tra i requisiti da considerare c'è che il 25% deve riguardare l'intero condominio anche se il lastrico è di proprietà del solo condomino e il miglioramento di 2 classi energetiche, anche con l'intervento trainato, deve riguardare l'intero condominio.

Per quanto riguarda l'intestazione dei documenti di spesa, gli interventi su parti comuni devono essere intestati al condominio anche se sostenuti da uno solo dei condomini, invece sui trainati questi devono essere intestati al singolo condomino.

La cessione della detrazione deve seguire le regole del condominio, quindi devono essere comunicati all'amministratore il credito ceduto, il proprio CF, l'ammontare ed il CF dell'acquirente (risposta interpello n. 499)

Unità collabenti

Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Ai fini dell'Ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 119, D.L. n. 34/2020, agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, tali principi si applicano anche al Superbonus. Pertanto gli interventi potranno essere ammessi al Superbonus a condizione che al termine dei lavori l'immobile non rientri nelle categorie A/2, A/8, A/9 e relative pertinenze. (risposta 3.1.4, circolare 30/E).

INTERVENTI E LIMITI DI SPESA

Interventi trainanti

Superbonus: sostituzione di una caldaia gasolio con scaldabagno a pompa di calore e termostufa a pellet:

L'istante intende sostituire la caldaia a gasolio per riscaldamento e produzione acqua calda con scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e una termostufa a pellet ed usufruire del Superbonus. Per l'Agenzia è possibile beneficiare del Superbonus in quanto lo scaldabagno a pompa di calore per la produzione dell'acqua calda sanitaria è considerato intervento trainante, mentre la termostufa a pellet è considerato intervento ad esso trainato (risposta interpello n. 600).

A/2 con impianto di riscaldamento non funzionante ma presenza di 3 camini e fine lavori diventano 2 unità abitative:
Il limite di spesa è quello per una unità (quella inizialmente esistente).

L'impianto di riscaldamento per accedere al superbonus deve essere funzionante o riattivabile con manutenzione anche straordinaria - in questo caso valgono i camini per ottenere il superbonus (risposta interpello n. 523).

Sostituzione pareti esterne in prevalenza vetrate in parete in muratura:

La sostituzione delle pareti verticali costituite da vetrate non apribili in pareti in muratura non può essere un intervento di isolamento termico trainante di cui all'art. 119 comma 1 lett. a), perché tale norma prevede esclusivamente "superfici opache verticali, orizzontali e inclinata" (risposta interpello n. 521).

Superbonus di demolizione e ricostruzione edificio che non costituisce abitazione principale per spese interventi trainanti da Ecobonus e da Sismabonus:

Persona fisica acquista immobile da adibire a propria abitazione principale dopo ristrutturazione, vuole demolire l'edificio e ricostruirlo in classe A energetica ed in classe A sismica. Chiede di poter usufruire del Superbonus. Per l'Agenzia delle Entrate può beneficiare del Superbonus ed il limite della spesa è la somma degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzati.

Per gli interventi antisismici, essendo uno di quelli indicati al medesimo art. 16 del D.L. n. 63 e del 16-bis del Tuir, deve intendersi quale norma di riferimento generale il limite di 96.000 Euro, comprendente quelli di ristrutturazione edilizia. L'intervento di categoria superiore (antisismico) assorbe quello di categoria inferiore (ristrutturazioni) (risposta interpello n. 455).

Superbonus per risparmio energetico immobile in condominio, se il condominio non intende farlo:

Il soggetto intende fare l'intervento sulla parte del suo immobile, che è in condominio. Se è stato autorizzato, anche se gli altri condomini non lo fanno, può usufruire del Superbonus anche per i lavori di sistemazione della parte interna del suo edificio se l'intervento sul suo edificio consente comunque di avere una incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell'intero condominio ed il miglioramento di 2 classi energetiche sull'intero condominio anche per i lavori interni al suo appartamento. In alternativa, può utilizzare l'Ecobonus, art 14 (risposta interpello n. 408).

La sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio in condominio può essere considerato intervento trainante:

Può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio oggetto di intervento.

Interventi trainati

- Tutti gli interventi da Ecobonus, di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, se eseguiti congiuntamente ai trainanti nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono trainati e quindi beneficiano del Superbonus (risposta 4.2.1, circolare n. 30/2020);
- se nel 2020 sono stati eseguiti interventi trainanti e trainati e nel 2021 si intende eseguire altri interventi trainati, questi non possono beneficiare del Superbonus in quanto, pur se eseguiti nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020 non sono stati comunque eseguiti congiuntamente ai trainanti (risposta 4.2.2, circolare n. 30/2020);
- gli interventi di cui al comma 2. *quater*.1 dell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 e s.m.i. «*su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica*» non possono essere inclusi tra gli interventi trainati, in quanto gli interventi agevolabili in base al comma 2. *quater*.1 dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 sono compresi tra quelli trainanti di cui all'art. 119, comma 1 e 4. In particolare, trattasi di interventi finalizzati congiuntamente alla efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico (risposta 4.2.3, circolare n. 30/2020);
- gli interventi di riqualificazione globale degli edifici indicati nell'art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, non possono essere inclusi tra gli interventi trainati di riqualificazione energetica di edifici esistenti (interventi che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). Possono quindi essere ammessi esclusivamente come interventi a sé stanti e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell'8 luglio 2020, secondo cui la «*scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni*». (risposta 4.2.4, circolare n. 30/E);
- se un condomino ha 4 U.I. in un condominio che esegue gli interventi trainati, lo stesso beneficerà del Superbonus sui millesimi totali di sua spettanza e non potrà invece usufruire del Superbonus per gli interventi trainati su tutti i 4 immobili di sua proprietà (risposta 4.2.5, circolare n. 30/E);
- se una unica impresa svolge gli interventi trainanti e trainati sul medesimo immobile, per certificare che i trainati sono stati eseguiti tra l'inizio e la fine dei lavori trainanti è sufficiente l'attestazione da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori (risposta 4.2.6, circolare n. 30/E).

Impianti fotovoltaici

- in un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento, ammesso al Superbonus, di rifacimento del cappotto termico, è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell'articolo 119 del decreto "Rilancio" e fermo restando l'impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio. (risposta 4.3.1, circolare n. 30/E)
- l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno;

- ai fini del Superbonus l'installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto (risposta 4.3.2, circolare n. 30/E);
- nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, il limite di 20 KW è riferito all'edificio condominiale se l'impianto è al servizio del condominio. Se invece l'impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito alla singola unità (risposta 4.3.3, circolare n. 30/E).

Limiti di spesa

Tipo spesa ammessa alla detrazione:

- il compenso dell'amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al Superbonus non rientra nella detrazione, in quanto costo non strettamente correlato/collegato agli interventi agevolabili in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore di condominio;
- per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Sommatoria spese relative a più interventi da Ecobonus e Sismabonus sia trainanti che trainati

- il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

Modalità di calcolo delle U.I. per la determinazione della spesa massima:

- nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) ed anche immobili A1;
- nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze pur se non servite dall'impianto termico;
- nel caso di interventi in cui sia prevista l'accorpamento delle U.I. o la loro divisione, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Modalità di calcolo del tetto massimo di spesa

- Nel caso di intervento su 2 unità abitative poste una sopra l'altra, oltre a due pertinenze per solo una unità abitativa, nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendenti, si ritiene che l'istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale.

Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, nel rimandare ai chiarimenti resi con la citata circolare n. 24/E del 2020 e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60, si ribadisce che l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente) nella misura di:

- Euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro della unità abitativa;
- Euro 30.000 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione;
- Euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell'edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul "tetto";
- Euro 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
- Euro 48.000 per l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- Euro 3.000 per l'installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

(Risposta interpello n. 10/2021)

La comunicazione telematica dello sconto in fattura o cessione del credito

A cura della Redazione

Con provvedimento n. 283847/2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il modello, successivamente aggiornato dal provvedimento del 12 ottobre 2020, è da utilizzare per comunicare la "monetizzazione" non solo del Superbonus 110%, ma anche di tutte le detrazioni ordinarie rientranti nel pacchetto dei "bonus casa". Vediamo insieme alcuni esempi di compilazione.

NON SOLO SUPERBONUS

Come noto, parallelamente all'avvio dell'agevolazione nota come Superbonus 110%, ad opera dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), permangono in vigore le ordinarie e preesistenti agevolazioni fiscali rientranti nei c.d. "bonus casa".

Ai beneficiari di tali bonus, ai sensi e per effetto dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, è consentito optare, in luogo dell'esercizio ordinario della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Lo sconto è da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la **cessione** di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nello specifico, le opzioni di cui sopra possono essere esercitate in luogo delle detrazioni previste, nella misura ordinaria ovvero nella misura maggiorata, ove prevista, del 110%, per le spese sostenute, negli anni 2020 e 2021, in riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

- recupero del **patrimonio** edilizio (art. 16-*bis*, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986);
- efficienza **energetica** (art. 14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013 ed art. 119, commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020);
- adozione di misure **antisismiche** (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013 ed art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020);
- recupero o restauro della **facciata** degli edifici (art. 1, commi 219-224 della L. n. 160/2019);
- installazione di impianti **fotovoltaici** (art. 16-*bis*, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 ed art. 119, commi 5 e 6 del D.L. n. 34/2020);

- installazione di colonnine per la **ricarica** di veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013 ed art. 119, comma 8 del D.L. n. 34/2020).

Il corretto esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta a soggetti terzi ovvero per il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto in fattura si perfeziona, quindi, con la trasmissione, **esclusivamente in via telematica**, dell'apposita comunicazione (unificata per tutte le tipologie di interventi agevolabili) all'Amministrazione Finanziaria, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione stessa. L'invio del modello, approvato con provvedimento delle Entrate prot. n. 283847 del 8 agosto 2020 ed aggiornato con provvedimento prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, può essere effettuato:

- dal beneficiario della detrazione, in via diretta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998.

MODALITA' DI COMPILAZIONE ED INVIO

Il modello di comunicazione può essere reperito, per la compilazione e l'invio, all'indirizzo web del sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/home, utilizzando due percorsi alternativi.

1. Procedura web presente nell'area riservata

The screenshot shows the 'Area riservata Fisconline' interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Area riservata Fisconline' logo and a user login field. Below the navigation bar, a sidebar on the left lists various services: 'Servizi per', 'Ricevute', 'Software', 'Comunicazioni', 'Regime IVA mini One Stop Shop', and 'Consultazioni'. The main content area is titled 'La mia scrivania' and includes a notification about a password expiration in 32 days. A 'Recapiti' notification box on the right states: 'Non hai comunicato i tuoi recapiti Email e Cellulare' with a link to 'Completa i tuoi recapiti'.

Dopo essersi autenticati, occorre seguire il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare:

This screenshot shows the 'Servizi per' menu. The breadcrumb trail indicates the user is in 'La mia scrivania / Servizi per'. The menu items are: 'Inviare', 'Pagare', 'Registrare contratti di locazione', 'Comunicare', 'Richiedere', and 'Validare e convertire file'. The 'Comunicare' option is highlighted with a green box, and a green arrow points to it from the left.

Quindi, selezionare la scelta: “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

Ricevute	Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente
Software	Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
Comunicazioni	Costituzione gruppo IVA
Regime IVA mini One Stop Shop	Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
Consultazioni	Piattaforma Cessione Crediti
Deleghe	Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni
Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare	Bonus TV
	Crediti d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19
	Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus
	Comunicazione Disclosure DAC6

A questo punto, procedere alla compilazione, sottoscrizione ed invio del modello di comunicazione, nei termini previsti dalle disposizioni normative.

N.B.: Con le stesse modalità è possibile consultare gli invii effettuati, acquisirne le ricevute e procedere all'annullamento ovvero la sostituzione di comunicazioni precedentemente inoltrate.

2. Software disponibile nelle schede informative del sito

Senza autenticarsi, è possibile seguire il percorso: Schede informative e servizi / Agevolazioni / Detrazione ristrutturazioni edilizie (ovvero bonus facciate ovvero riqualificazione energetica)

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	Detrazione ristrutturazioni edilizie
INFORMAZIONI	In questa sezione, che puoi navigare utilizzando il menu di navigazione, sono contenute le informazioni relative a "Detrazione ristrutturazioni edilizie".
Che cos'è	Link correlati Guida "Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici" - pdf Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" - pdf Guarda il video su YouTube
Per quali lavori	
A chi spetta	
Come e quando	
Interventi antisismici	
Modello e istruzioni	
Normativa e prassi	
SERVIZI	
Piattaforma web accettazione/cessione crediti	
Comunicazione web cessione crediti/sconti	
Software di compilazione - Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus	←
Software di controllo - Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus	

Quindi, selezionare il servizio “Software di compilazione – Compilazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, altresì disponibile per l'esecuzione direttamente al link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/sw-compilaz-comunicazione-interventi-edilizi-superbonus>

The screenshot shows a web interface with a navigation menu at the top (Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, L'Agenzia) and a breadcrumb trail: Home / Schede informative e servizi / Agevolazioni / Detrazione ristrutturazioni edilizie / Software di compilazione Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus. The main content area is titled 'Software di compilazione - Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus'. On the left, there is a sidebar menu with sections: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, INFORMAZIONI (with sub-items like 'Che cos'è', 'Per quali lavori', etc.), and SERVIZI (with sub-items like 'Piattaforma web accettazione/cessione crediti', etc.). The main content area includes a 'Scarica il software' section with version information (1.0.1 del 24/11/2020) and instructions for installation. Below this are expandable sections for 'Informazioni', 'Operazioni preliminari', 'Requisiti tecnici', and 'Aggiornamenti'.

Il software, utilizzabile tanto dagli intermediari quanto dai singoli beneficiari ed amministratori di condominio, consente la compilazione della Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi e la generazione del relativo file da inviare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, tramite l'applicazione Entratel ovvero Ficonline.

Analizziamo, di seguito, alcune casistiche di compilazione, ipotizzando che il modello in commento sia inoltrato avvalendosi dell'intermediario abilitato.

CASO PRATICO 1

Categoria	Riqualificazione energetica – D.L. n. 63/2013 (Ecobonus)
Intervento	Sostituzione infissi e serramenti
Beneficiari	Persona fisica proprietaria di singola unità abitativa
Opzione esercitata	Cessione del credito a soggetti terzi

Si ipotizzi che il signor Mario Bianchi, proprietario di un'unità abitativa sita in Pescara, abbia sostenuto spese, nel corso del 2020, per la sostituzione di finestre ed infissi presso la propria abitazione. Il contribuente intende optare, in luogo dell'esercizio diretto della detrazione riconosciuta ex art. 14, comma 1 del D.L. 63/2013, per la cessione del credito a terzi come da consenso del cessionario risultante da apposita scrittura privata di cessione. Fermi restando la sussistenza del diritto alla detrazione ed il rispetto dei requisiti e prescrizioni di legge, il modello di comunicazione di cessione del credito d'imposta andrà compilato come segue.

Frontespizio

Il frontespizio è dedicato all'esposizione dei dati relativi al beneficiario - sia esso persona fisica ovvero soggetto diverso ovvero condominio - ed alla trasmissione telematica, nonché delle informazioni relative al Superbonus, laddove presente.



**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	BNCMRA00P00G482A
Telefono	328 0001111
E-mail	MARIOBIANCHI@MAIL.IT
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	Codice carica
<p>CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p>	
Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)	<input checked="" type="checkbox"/>
CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	Condominio Minimo
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato	
E-mail	Firma

Nel caso di specie, dev'essere compilata esclusivamente la sezione **“Dati del Beneficiario”**, riportando il codice fiscale ed, eventualmente, anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica del soggetto che comunica l'opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Non vengono, invece, valorizzate né la sezione **“Dati relativi al rappresentante del beneficiario”** - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d'imposta - né la sezione **“Condominio”**.

N.B.: L'apposizione della firma del beneficiario ha la funzione espressa di autorizzare l'Agenzia delle entrate a rendere visibile il codice fiscale dello stesso al cessionario o al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

Va, inoltre, valorizzata la sezione **“Impegno alla presentazione telematica”**, poiché trattasi di comunicazione trasmessa, come da ipotesi, tramite un intermediario abilitato di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Il soggetto incaricato alla trasmissione telematica deve ivi riportare il proprio codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la propria firma:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato	
Codice fiscale dell'incaricato:	01122333444
Data dell'impegno:	1 1 0 1 2 0 2 1
Firma dell'incaricato:	x
DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS	
VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.:	Codice fiscale del C.A.F.:
Codice fiscale del professionista:	
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista:	
ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA	
Codice identificativo ENEA:	Polizza assicurativa:
ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO	
Codice identificativo dell'asseverazione:	Codice fiscale del professionista:
	Polizza assicurativa:

Non vanno, infine, valorizzate le ulteriori Sezioni – “Visto di conformità”, “Asseverazione energetica” ed “Asseverazione rischio sismico” – perché da compilarli, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità, solo in presenza di interventi ammessi al Superbonus.

Quadro A

Il quadro A è interamente dedicato all'indicazione complessiva dell'intervento oggetto di agevolazione e la cui realizzazione ha dato origine al diritto alla detrazione per il beneficiario:

QUADRO A - INTERVENTO						
Tipologia di intervento	Intervento Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
5				25.000,00	2020	2
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione			1º anno di sostenimento della spesa		

In particolare, dev'essere riportato, nel campo “**Tipologia intervento**”, l'intervento per il quale si effettua la comunicazione, attingendo il relativo codice identificativo nell'apposita Tabella presente nelle istruzioni allegate al modello stesso: nel caso di specie, trattasi di “05 - Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi”. Quindi, con riferimento all'intervento selezionato, devono essere valorizzati i successivi campi “**Importo complessivo della spesa**” ed “**Anno di sostenimento**” della stessa, avendo riguardo di distinguere per le sole spese sostenute nel corso del 2020:

- “Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020” → codice 1
- “Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020” → codice 2

N.B.: L'indicazione dell'importo totale dell'intervento deve tener conto del limite massimo di spesa eventualmente previsto dalla legge: si pensi, ad esempio, al caso delle ristrutturazioni edilizie ordinariamente ammesse nei limiti di spesa di 48.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.

Infine, nell'esempio proposto non vengono, diversamente, valorizzate le caselle relative al Superbonus né il campo **"N. unità presenti nel condominio"**, da compilarsi solo se la comunicazione è presentata per un intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale.

Quadro B

Il quadro B è riservato all'esposizione dei dati catastali dell'immobile/i oggetto dell'intervento agevolato, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita.

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	G482	Tipologia immobile (T/U)	U
		Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	50	Particella	1234 /
		Subalterno	1

Nel caso in ipotesi, poiché trattasi di singola unità abitativa, viene compilato un solo modulo contenente i dati dell'immobile su cui è stato realizzato l'intervento **"05"**, selezionato nel campo "Tipologia di intervento" del quadro A.

Quadro C

Nel quadro C dev'essere esplicitata l'opzione esercitata dai/l beneficiari/o, in termini di contributo sotto forma di sconto (A) ovvero cessione del credito (B), selezionando la corrispondente casella.

QUADRO C - OPZIONE			
SEZIONE I - BENEFICIARIO			
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)			
A CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO <input type="checkbox"/>		B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA <input checked="" type="checkbox"/>	
Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruito	N. rate residue	
12.500,00	,00		
SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)			
Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1		,00	,00
2		,00	,00
3		,00	,00
4		,00	,00

Nel caso prospettato, occorre compilare la sola Sezione I, con riferimento all'unico beneficiario dell'agevolazione e barrare la casella **B** corrispondente alla **cessione del credito d'imposta**, come da volontà espressa nella scrittura privata tra le parti. Occorre indicare, inoltre, l'importo complessivo del credito ceduto nell'apposito cam-

po: quest'ultimo coincide con la detrazione complessiva spettante per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e pari, ex art. 14 del D.L. 63/2013, al 50% della spesa complessiva (50% di 25.000 Euro).

Non trova, invece, compilazione la Sezione II, in quanto da utilizzare solo nei casi in cui la comunicazione riguardi interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio.

Quadro D

Il quadro D, conclusivo del modello di comunicazione, va compilato esclusivamente dopo aver acquisito l'accettazione da parte dei cessionari del credito d'imposta ovvero dei fornitori che applicano il c.d. "sconto in fattura", con i dati dei cessionari/fornitori stessi.

In particolare, nel caso in esame, va compilato un **solo rigo** corrispondente al cessionario del credito spettante all'unico beneficiario, indicando il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l'opzione di cui al precedente Quadro C, la data di esercizio della stessa, nonché l'ammontare del credito ceduto:

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)				
	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1	01234567890	3 0 1 2 2 0 2 0	12.500,00	2
2			,00	
3			,00	
4			,00	

L'importo deve coincidere con l'ammontare totale del credito ceduto del beneficiario, come indicato nel Quadro C

Infine, occorre valorizzare il campo "**Tipologia del cessionario**" con il codice **2**, da utilizzare per il cessionario che sia un soggetto privato, diverso dal fornitore, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, a seconda delle casistiche, è necessario indicare:

- il codice 1, qualora il cessionario sia il fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- il codice 3, qualora il cessionario sia un'impresa di assicurazione ed il beneficiario abbia stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spetta la detrazione d'imposta ex art. 15, comma 1, lettera f-bis del Tuir.

CASO PRATICO 2

Categoria	Restauro edifici – L. n. 160/2019 (Bonus facciate)
Intervento	Ripristino e tinteggiatura facciata
Beneficiari	Condominio "minimo" senza codice fiscale e privo di amministratore
Opzione esercitata	Sconto in fattura

Si ipotizzi che un edificio, sito in Roma, sia composto di due unità abitative, distintamente accatastate e di proprietà l'una, del signor Andrea Rossi e l'altra, della signora Rita Passannanti. I due proprietari sostengono, nel mese di dicembre 2020, spese per interventi di ripristino e tinteggiatura della facciata dell'edificio. Entrambi

i contribuenti intendono optare, in luogo dell'esercizio diretto della detrazione riconosciuta ex art. 1 della L. 160/2019 (Bonus Facciate), per un contributo diretto da parte del fornitore sottoforma di sconto in fattura come risultante dal documento di spesa:

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	IMPORTO
Si rimette fattura per lavori in facciata Bonus 90% Art. 1, commi 219-224 della L. n. 160/2019	33261,00	1,00	€ 33.261,00
Note <i>Sconto in fattura applicato ai sensi dell'art.1, commi 219-224 della L.160/2019 e in applicazione dell'art.121 del D.L. 34/2020</i>			
		SUBTOTALE	33.261,00 €
		IVA	10,00%
		IMPOSTA	3.326,10 €
		TOTALE	36.587,10 €
		IMPORTO SCONTO	- 32.928,39 €
		NETTO A PAGARE	3.658,71 €

Fermi restando la sussistenza del diritto alla detrazione ed il rispetto dei requisiti e prescrizioni di legge, il modello di comunicazione di sconto in fattura andrà compilato come segue.

Frontespizio

Nell'esempio in esame, a differenza di quanto visto nel caso precedente, il soggetto committente e beneficiario della detrazione fiscale è un c.d. "condominio minimo", vale a dire una forma embrionale di condominio che si caratterizza, ai sensi degli artt. 1117 e ss. c.c., per la compresenza di:

- due unità abitative di proprietà esclusiva di due soggetti distinti;
- servizi comuni alle due unità immobiliari.

Andrà, pertanto, compilata la sezione riservata ai condomini, poiché trattasi di intervento agevolato effettuato sulle parti comuni di un edificio:



**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	
Telefono	E-mail
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	Codice carica
<p>CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p>	
Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)	
CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	Condominio Minimo 2
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato	PSSRTI00R00C1110
E-mail CONDOMINOINCARICATO@MAIL.IT	Firma x

In particolare, poiché trattasi di condominio minimo, non obbligato alla nomina dell'amministratore e privo di codice fiscale ai sensi dell'art. 1129 c.c., occorre:

- valorizzare la casella "**Condominio minimo**" con il codice 2, riservato ai condomini minimi senza amministratore;
- indicato il codice fiscale del **condomino incaricato**, la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.

Infatti, in presenza di condominio minimo in cui anche un solo condòmino abbia optato per lo sconto in fattura (o la cessione del credito) è necessario delegare un condòmino all'effettuazione di tutti gli adempimenti prescritti (fatturazione passiva, bonifico parlante, comunicazione dell'opzione): sarà poi onere dei singoli contribuenti dimostrare, in sede di controllo, l'effettuazione dei lavori sulle parti comuni dell'edificio (cfr. Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2018 e n. 24/2020).

La sezione "**Impegno alla presentazione telematica**" andrà valorizzata, come nell'esempio precedente, con il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la relativa firma, poiché trattasi di comunicazione trasmessa, come da ipotesi, tramite un intermediario abilitato di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato	
Codice fiscale dell'incaricato:	01122333444
Data dell'impegno	1 1 0 1 2 0 2 1
Firma dell'incaricato	x
DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS	
VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista	
ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA	
Codice identificativo ENEA	Polizza assicurativa
ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO	
Codice identificativo dell'asseverazione	Codice fiscale del professionista
	Polizza assicurativa

Non vanno, infine, valorizzate le ulteriori Sezioni – “Visto di conformità”, “Asseverazione energetica” ed “Asseverazione rischio sismico” – perché da compilarsi, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità, solo in presenza di interventi ammessi al Superbonus.

Quadro A

Il quadro A è interamente dedicato all'indicazione complessiva dell'intervento oggetto di agevolazione e la cui realizzazione ha dato origine al diritto alla detrazione per i beneficiari:

QUADRO A - INTERVENTO						
Tipologia di intervento	Intervento Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
18			2	36.587,00	2020	2
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione		1° anno di sostenimento della spesa			

Come visto nell'esempio precedente, dev'essere riportato, nel campo “**Tipologia intervento**”, l'intervento per il quale si effettua la comunicazione, attingendo il relativo codice identificativo nell'apposita Tabella presente nelle istruzioni allegate al modello stesso: nel caso di specie, trattasi di “18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti”. Quindi, con riferimento all'intervento selezionato, devono essere valorizzati i successivi campi “**Importo complessivo della spesa**” ed “**Anno di sostenimento**” della stessa, avendo riguardo di distinguere per le sole spese sostenute nel corso del 2020:

- “Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020” → codice 1
- “Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020” → codice 2

A differenza del caso precedente, andrà compilato anche il campo “**N. unità presenti nel condominio**”, con l'indicazione del numero di unità abitative (2) di cui è costituito il condominio, in quanto si tratta di comunicazione presentata per un intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale.

Quadro B

Il quadro B è riservato all'esposizione dei dati catastali degli immobili oggetto dell'intervento agevolato, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita.

Orbene, a fronte di un intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio, occorre compilare tanti moduli del medesimo Quadro B quante sono le "unità immobiliari presenti nel condominio" dichiarate nel precedente Quadro A:

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO				
Codice Comune	H501	Tipologia immobile (T/U)	U	Sezione Urbana/ Comune catastale
Foglio	19	Particella	456 /	Subalterno
				5

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO				
Codice Comune	H501	Tipologia immobile (T/U)	U	Sezione Urbana/ Comune catastale
Foglio	19	Particella	456 /	Subalterno
				6

Nel caso di specie, vengono, pertanto, compilati **due moduli** del Quadro B, al fine di riportare i dati catastali di ciascuna delle due unità immobiliari che compongono il condominio minimo in esame, interessato dall'intervento "18", selezionato nel campo "Tipologia di intervento" del quadro A.

Quadro C

Nel quadro C, come visto, devono essere esplicitate le opzioni esercitate dai beneficiari, in termini di contributo sotto forma di sconto (A) ovvero cessione del credito (B), valorizzando gli appositi campi.

QUADRO C - OPZIONE				
SEZIONE I - BENEFICIARIO				
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)				
A CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO <input type="checkbox"/>		B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA <input type="checkbox"/>		
Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruito	N. rate residue		
,00	,00			
SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)				
	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1	PSSRTI00R00C111O	A	25.610,00	23.049,00
2	RSSNDR00E00G555A	A	10.977,00	9.879,00
3			,00	,00
4			,00	,00

La somma della spesa sostenuta da ciascun beneficiario coincide con l'importo complessivo dell'intervento agevolato indicato al Quadro A

A differenza del caso precedente, nell'ipotesi in esame occorre compilare la sola Sezione II, riportando per ciascun componente del condominio minimo:

- il codice fiscale del beneficiario;
- la tipologia di opzione, valorizzata con il codice "A" corrispondente al riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto in fattura, come presente nel documento di spesa (v. *supra*);
- l'importo complessivo della spesa sostenuta da ciascuno, in proporzione ai millesimi spettanti ad ognuno di essi (ipotizzato 700 e 300 millesimi);
- l'importo dello sconto in fattura spettante a ciascun condomino. Quest'ultimo coincide con la detrazione complessiva spettante per il ripristino delle facciate, ex art. 1, comma 219 della L. 160/2019, pari al 90% della spesa (90% della quota di spesa da ciascuno sostenuta).

Non trova, invece, compilazione la Sezione I, in quanto riservata ai soli casi in cui la comunicazione riguardi interventi effettuati su una singola unità abitativa (cfr. esempio precedente).

Quadro D

Il quadro D, conclusivo del modello di comunicazione, va compilato esclusivamente dopo aver verificato l'accettazione da parte dei fornitori che applicano il c.d. "sconto in fattura", con i dati degli stessi.

In particolare, nel caso in ipotesi, occorre compilare **un rigo per ciascun beneficiario** ricevente il contributo sotto forma di sconto in fattura ed indicare, per ognuno di essi, il codice fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto di cui al precedente Quadro C, la data di esercizio dell'opzione, nonché l'ammontare dello sconto stesso:

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)			
	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto
1	13334445556	0 2 0 1 2 0 2 1	23.049 ,00
2	13334445556	0 2 0 1 2 0 2 1	9.879 ,00
3			,00
4			,00

L'ammontare dello sconto ricevuto coincide esattamente con l'importo comunicato, per ciascun beneficiario, nel Quadro C

N.B.: In presenza di contributo consistente in sconto in fattura non è necessario valorizzare il campo "Tipologia cessionario", come visto nel caso precedente: questo, poiché ad operare il c.d. "sconto in fattura" non può che essere un fornitore di beni e servizi rientranti nell'intervento agevolato.

CASO PRATICO 3

Categoria	Restauro edifici – L. n. 160/2019 (Bonus facciate)
Intervento	Messa in sicurezza facciata e posa in opera pluviali
Beneficiari	Condominio con codice fiscale ed amministratore
Opzione esercitata	Sconto in fattura

Si riprenda, infine, il caso precedente, ipotizzando che il signor Andrea Rossi sia amministratore di un condominio composto da n. 5 unità abitative di proprietà esclusiva di altrettanti condòmini: il condominio ha effettuato interventi per la messa in sicurezza della facciata dell'intero edificio con l'installazione di pluviali.

L'importo complessivo dei lavori per l'intervento agevolato ammonta a 100.000 Euro, così ripartiti tra i condòmini:

CONDOMINO	MILLESIMI	IMPORTO SPESE
ROSSI Andrea	200,00	20.000 €
VERDI Gianni	200,00	20.000 €
BIANCHI Alessio	200,00	20.000 €
NERI Paolo	200,00	20.000 €
AZZURRO Carla	200,00	20.000 €
Totale lavori		100.000 €

Tutti i condòmini intendono optare, in luogo dell'esercizio diretto della detrazione riconosciuta ex art. 1, commi 219-224 della L. n. 160/2019, per un contributo diretto da parte del fornitore sottoforma di sconto in fattura.

Poiché trattasi di esempio affine al precedente, si propone la compilazione dei vari quadri che compongono il modello di comunicazione evidenziandone le sole difformità.

Frontespizio

Nel frontespizio, andrà compilata, anche in questo caso, la sezione riservata ai condòmini, poiché trattasi di intervento agevolato effettuato sulle parti comuni di un edificio:



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Codice carica	<input type="text"/>
CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)	
<input type="text"/>	
CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	90000111110
Condominio Minimo	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condòmino incaricato	RSSNDR00E00G555A
E-mail	CONDOMINIO@MAIL.IT
Firma	X

A differenza del caso precedente, il committente è un condominio “ordinario” dotato, per legge, di amministratore e codice fiscale, ai sensi dell’art. 1129 c.c. Pertanto, occorrerà indicare:

- il codice fiscale del condominio ed eventualmente un indirizzo di posta elettronica;
- il codice fiscale dell’amministratore di condominio, con la relativa firma.

In presenza di amministratore di condominio, infatti, è quest’ultimo il soggetto cui spetta l’effettuazione degli adempimenti normativamente prescritti, ai fini del perfezionamento del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto ovvero della cessione in favore di soggetti terzi della detrazione spettante per gli interventi agevolati (cfr. Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2018 e n. 24/2020).

La sezione “**Impegno alla presentazione telematica**” andrà valorizzata, esattamente come nei casi precedenti, con il codice fiscale dell’intermediario abilitato ex art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la relativa firma:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato	
Codice fiscale dell'incaricato:	01122333444
Data dell'impegno	0 1 0 2 2 0 2 1
Firma dell'incaricato	X
DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS	
VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista	
ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA	
Codice identificativo ENEA	Polizza assicurativa
ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO	
Codice identificativo dell'asseverazione	Polizza assicurativa
	Codice fiscale del professionista

Anche in quest’ultimo caso, non viene compilata la Sezione relativa al Superbonus 110%.

Quadro A

Il quadro A riservato, come visto, all’indicazione complessiva dell’intervento oggetto di agevolazione, richiede, come nel caso precedente, la valorizzazione del campo “**N. unità presenti nel condominio**” con il numero di unità abitative (5) di cui è costituito il condominio. La compilazione è, infatti, obbligatoria in caso di comunicazione presentata per intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale:

QUADRO A - INTERVENTO						
Tipologia di intervento	Intervento Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
18			5	100.000,00	2021	
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione			1° anno di sostenimento della spesa		

A differenza degli esempi precedenti, non è richiesta l'indicazione del semestre di sostenimento delle spese relative all'intervento agevolato (invece prevista per interventi realizzati nel corso del 2020), poiché si è ipotizzato, a fronte della recente proroga del Bonus Facciate contenuta nella L. 30 dicembre 2020, n. 178, che la spesa sia sostenuta nell'anno 2021.

Quadro B

Il quadro B è riservato, come ben chiarito, all'esposizione dei dati catastali degli immobili oggetto di agevolazione e, a fronte di intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio, dev'essere composto di tanti moduli quante sono le "unità immobiliari presenti nel condominio" indicate nel precedente Quadro A:

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	C632	Tipologia immobile (T/U)	U
		Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	1	Particella	1234 /
		Subalterno	10

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	C632	Tipologia immobile (T/U)	U
		Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	1	Particella	1234 /
		Subalterno	12

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	C632	Tipologia immobile (T/U)	U
		Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	1	Particella	1234 /
		Subalterno	13

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	C632	Tipologia immobile (T/U)	U
		Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	1	Particella	1234 /
		Subalterno	14

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	C632	Tipologia immobile (T/U)	U
		Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	1	Particella	1234 /
		Subalterno	15

Nel caso di specie, vengono, pertanto, compilati **cinque moduli** del Quadro B, al fine di riportare i dati catastali di ciascuna delle cinque unità immobiliari che compongono il condominio ordinario in ipotesi.

Quadro C

Nel quadro C, come nel caso precedente, occorre compilare la sola Sezione II, riportando per ciascun componente del condominio:

- il codice fiscale del beneficiario;
- la tipologia di opzione, valorizzata con il codice "A" corrispondente al riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto in fattura, come presente nel documento di spesa;
- l'importo complessivo della spesa sostenuta da ciascuno, in proporzione ai millesimi spettanti ad ognuno di essi (ipotizzato in parti uguali);

- l'importo dello sconto in fattura spettante a ciascun condomino. Quest'ultimo coincide con la detrazione complessiva spettante per il ripristino delle facciate, ex art. 1, comma 219 della L. 160/2019, pari al 90% della spesa (90% della quota di spesa da ciascuno sostenuta).

Non trova, invece, compilazione la Sezione I, in quanto riservata ai soli casi in cui la comunicazione riguardi interventi effettuati su una singola unità abitativa (cfr. caso pratico 1).

QUADRO C - OPZIONE				
SEZIONE I - BENEFICIARIO				
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)				
A CONTRIBUTUTO SOTTO FORMA DI SCONTO <input type="checkbox"/>		B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA <input type="checkbox"/>		
Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruito	N. rate residue		
,00	,00			
SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)				
	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1	RSSNDR00E00G555A	A	20.000,00	18.000,00
2	VRDGNN00A00B000E	A	20.000,00	18.000,00
3	BNCLSS00H00A111A	A	20.000,00	18.000,00
4	NRIPLA00S00G111A	A	20.000,00	18.000,00

QUADRO C - OPZIONE				
SEZIONE I - BENEFICIARIO				
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)				
A CONTRIBUTUTO SOTTO FORMA DI SCONTO <input type="checkbox"/>		B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA <input type="checkbox"/>		
Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruito	N. rate residue		
,00	,00			
SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)				
	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1	ZZRCRL00T00F222P	A	20.000,00	18.000,00
2			,00	,00
3			,00	,00
4			,00	,00

Il caso in esame ha richiesto la compilazione di due moduli del medesimo Quadro C, poiché ciascuno composto di soli 4 righe.

Quadro D

Infine, anche per il conclusivo Quadro D, dedicato all'esposizione dei dati dei soggetti che hanno operato lo sconto in fattura ovvero dei cessionari del credito d'imposta ceduto, occorre **compilare un rigo per ciascun beneficiario** ricevente il contributo sotto forma di sconto in fattura ed indicare, per ognuno di essi, il codice fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto di cui al precedente Quadro C, la data di esercizio dell'opzione, nonché l'ammontare dello sconto stesso:

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)			
	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto
1	12345678910	2 5 0 1 2 0 2 1	18.000,00
2	12345678910	2 5 0 1 2 0 2 1	18.000,00
3	12345678910	2 5 0 1 2 0 2 1	18.000,00
4	12345678910	2 5 0 1 2 0 2 1	18.000,00

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)			
	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto
1	12345678910	2 5 0 1 2 0 2 1	18.000,00
2			,00
3			,00
4			,00

L'ammontare dello sconto ricevuto coincide esattamente con l'importo comunicato, per ciascun beneficiario, nel Quadro C

Anche in questo caso, l'esempio comporta la compilazione di due moduli del medesimo Quadro D, poiché ciascuno composto di soli 4 righe.

La gestione contabile delle fatture da ricevere/emettere e la connessa detrazione Iva

A cura della Redazione

Nella prima parte dello scritto si analizza la gestione delle fatture da ricevere e da emettere, una delle operazioni contabili tipiche nell'ambito delle scritture di chiusura esercizio; nella seconda parte trova spazio un approfondimento circa la corretta detrazione dell'Iva nelle varie situazioni di fatture di acquisto non ancora ricevute al termine dell'anno.

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA E LE FATTURE NON ANCORA EMESSE/RICEVUTE ALLA DATA DEL 31/12

Le scritture per fatture da ricevere e per fatture da emettere rientrano tra le cosiddette “**scritture di assestamento**”, più in particolare tra quelle di integrazione, che si redigono in fase di chiusura dell'esercizio per la corretta applicazione del principio di competenza economica.

È il Codice Civile infatti, all'articolo 2423-*bis*, comma 1, punto 3, a prescrivere che l'iscrizione dei costi, così come quella dei ricavi, deve avvenire nel rispetto del principio della competenza economica.

Pertanto, dal punto di vista contabile (ed anche fiscale) si deve tener conto esclusivamente dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento, magari avvenuti nell'esercizio successivo o addirittura non ancora realizzati.

Più in dettaglio, l'esercizio di competenza è individuato diversamente a seconda della tipologia di operazione sottostante; in particolare:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	ESERCIZIO DI COMPETENZA
Cessione di merci	In cui avviene la consegna o spedizione delle merci
Cessione di beni immobili	In cui avviene la stipulazione del relativo atto notarile
Prestazioni di servizi	In cui matura o è utilizzata la prestazione

Capita spesso che, alla data di chiusura dell'esercizio, un'impresa sia nella possibile duplice situazione di:

- dal lato attivo, aver già effettuato delle vendite, per le quali non ha ancora emesso la fattura;
- dal lato passivo, non aver ancora ricevuto la fattura relativa a costi di competenza di tale esercizio.

Alla luce di quanto previsto dal principio di competenza, si deve procedere a integrare il bilancio di tali costi e ricavi non ancora formalizzati dalla fattura di acquisto e di vendita alla data di chiusura dell'esercizio, e quindi:

- il ricavo, anche se non ancora fatturato, deve essere comunque contabilizzato nell'esercizio “di competenza” che si sta chiudendo, con rilevazione in contropartita del credito per fatture ancora da emettere che, alla data del 31/12, si vanta nei confronti del cliente;

- il costo, anche se non ancora fatturato, deve essere comunque contabilizzato nell'esercizio "di competenza" che si sta chiudendo, con rilevazione in contropartita del debito, questa volta per fatture ancora da ricevere che, alla data del 31/12, si vanta nei confronti del fornitore.

I conti di contropartita di questi costi o ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura sono mastri di stato patrimoniale, solitamente denominati "Fatture da ricevere" e "Fatture da emettere" che trovano collocazione rispettivamente nella voce D.7 Debiti verso fornitori e C.II.1 Crediti verso clienti.

Dal punto di vista della nota integrativa, invece, non è prevista ed autonoma collocazione e trattazione di queste due voci patrimoniali.

Fatture da emettere

Esaminiamo le due possibili casistiche, ossia fatture da emettere per prestazioni di servizi e per cessioni di merci.

Prestazioni di servizi

Come detto si deve rilevare in contabilità, nell'esercizio in chiusura, il ricavo di competenza; dal punto di vista Iva, il momento impositivo corrisponde con quello di emissione della fattura, che generalmente coincide con quello del pagamento, con conseguenza che la rilevazione dell'imposta avverrà solo in questo momento.

Esempio

L'impresa Alfa Srl ha effettuato un intervento tecnico presso un cliente in data 18 dicembre 2020 per un importo di 500 Euro + Iva.

Alfa Srl ha emesso la fattura solo in data 5 febbraio 2021, data di incasso, per l'importo di 610 Euro (500 + 110 Euro di Iva).

In data 31 dicembre 2020 Alfa rileverà il ricavo di competenza con contropartita "Fatture da emettere":

FATTURE DA EMETTERE	a	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	500
---------------------	---	----------------------------	-----

Al momento invece della rilevazione della fattura emessa nel 2021, si rileva il credito verso il cliente, e quindi lo storno del conto "Fatture da emettere" e la rilevazione dell'Iva a debito:

CRED.VS CLIENTI	a	Diversi	610	
		FATTURE DA EMETTERE		500
		IVA A DEBITO		110

Cessioni di beni

La normativa Iva prevede che in caso di fattura di cessione merce emessa a gennaio, ma riferita a merce consegnata nel mese di dicembre, la relativa Iva sia da ricomprendere nella liquidazione del mese di dicembre/quarto trimestre. In pratica l'Iva non sarà da conteggiare a gennaio/primo trimestre ma nella liquidazione precedente. Si ha quindi che, qualora la consegna dei beni sia accompagnata da DDT e sia fatturata entro il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo, come consente la normativa, allora si dovrà rilevare contabilmente non solo il ricavo di competenza, ma anche la relativa Iva come debito.

Esempio

Alfa Srl emette in data 10 gennaio 2021 fattura per cessione di merci, per 1.220 Euro (1.000 Euro + Iva 220 Euro), consegnate il 20 e 22 dicembre 2020, con due distinti ddt.

Considerato che il ricavo di 1.000 Euro è di competenza (contabile e fiscale) del 2020 e che la relativa Iva di 220 è da ricomprendere nel debito Iva di dicembre 2020, Alfa rileverà in data 31 dicembre 2020:

FATTURE DA EMETTERE	a	Diversi MERCİ C/VENDITE IVA A DEBITO	1220	1.000 220
---------------------	---	--	------	--------------

Al momento invece della rilevazione della fattura emessa nel 2021, si rileva il credito verso il cliente, e quindi lo storno del conto "Fatture da emettere":

CRED. VS CLIENTI	a	FATTURE DA EMETTERE	1220
------------------	---	---------------------	------

Fatture da ricevere

Vediamo ora due esempi, relativamente ancora sia alla casistica della prestazione di servizi, sia a quella della cessione di merci; in entrambi i casi, la relativa Iva a credito non sarà mai da ricomprendere nella scrittura di integrazione per fatture da ricevere.

Prestazione di servizi

Solitamente si è in presenza di fatture da ricevere:

- con le utenze (energia elettrica, gas, telefonia ecc), per la parte di consumi dell'ultima parte dell'anno che viene fatturata dal fornitore nell'esercizio successivo;
- con le prestazioni di servizi fatturate dal fornitore non al termine della prestazione ma in data di pagamento, nell'anno successivo, come ad esempio i Professionisti.

Esempio

Alfa Srl riceve fattura di 854 Euro (700 Euro + 122 Euro di Iva) da fornitore di energia elettrica in data 31 gennaio 2021, per i consumi di energia elettrica di dicembre 2020.

Abbiamo visto che il costo di 700 è di competenza (contabile e fiscale) dell'esercizio 2020, quindi in data 31 dicembre 2020 Alfa rileverà il costo di competenza con contropartita "Fatture da ricevere":

SPESE ENERGIA ELETTRICA	a	FATTURE DA RICEVERE	700
-------------------------	---	---------------------	-----

Al momento invece della rilevazione della fattura ricevuta nel 2021, si rileva il debito verso il fornitore e quindi lo storno del conto "Fatture da ricevere" e la rilevazione dell'Iva a credito:

Diversi FATTURE DA RICEVERE IVA A CREDITO	a	DEBITI VERSO FORNITORI	700 184	884
---	---	------------------------	------------	-----

Cessioni di beni

Esempio

Alfa Srl ha acquistato e ricevuto prodotti finiti per 3.000 nel mese di dicembre 2020.

La relativa fattura di acquisto perviene in data 7 gennaio 2021, per complessivi 3.300 Euro (3.000 + Iva 10% 300 Euro).

Come nell'esempio precedente, il costo di 3.000 Euro è di competenza dell'anno 2020, pertanto in data 31 dicembre 2020 Alfa rileverà:

PRODOTTI FINITI C/ACQUISTI	a	FATTURE DA RICEVERE	3000
----------------------------	---	---------------------	------

Al momento invece della rilevazione della fattura ricevuta nel 2021, si rileva il debito verso il fornitore, e quindi lo storno del conto "Fatture da ricevere" e la rilevazione dell'Iva a credito:

Diversi	a	DEBITI VERSO FORNITORI		3300
FATTURE DA RICEVERE			3000	
IVA A CREDITO			300	

Alfa potrà detrarre l'iva nella liquidazione periodica di gennaio 2021 (o del primo trimestre 2021, se trimestrale).

LA DETRAZIONE DELL'IVA PER LE FATTURE DA RICEVERE

L'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 è intervenuto modificando l'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'Iva relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati.

In particolare, secondo le nuove disposizioni «il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

La norma si applica alle fatture, o alle bollette doganali, emesse a partire dal 1° gennaio 2017.

Rispetto al passato permane il riferimento al momento di esigibilità dell'Iva così come previsto dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 633/1972, per cui l'imposta relativa alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Questo significa che, in linea generale, si dovrà aver riguardo, per i beni mobili, al momento della loro consegna o spedizione e per i servizi, al momento del pagamento del corrispettivo. In ogni caso l'operazione diviene esigibile se è emessa la fattura prima del momento in cui le operazioni si considerano effettuate.

Con le modifiche apportate all'art. 19 si riduce, tuttavia, il tempo concesso per la detrazione dell'Iva, passando dai precedenti due anni (il riferimento era la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto), al termine di invio della dichiarazione dell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Quanto premesso, la prima questione da porsi a fronte del ricevimento nel 2021 di fatture datate 2020, è il momento in cui procedere con la loro registrazione.

In merito si consideri che, al fine di coordinare la nuova disciplina con i termini di registrazione delle fatture ricevute, è stato modificato anche l'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. La sua nuova formulazione prevede ora, al primo comma, che la fattura debba essere annotata «in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2018 sottolinea che il coordinamento tra le due norme non può che essere ispirato ai principi dettati dal legislatore europeo, per cui, riprendendo quanto esplicitato dalla Corte di Giustizia nella sentenza n. C-152/02 del 29 aprile 2004 (Terra Baubedarf-Handel GmbH), conclude che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti:

- quello sostanziale dell'effettuazione dell'operazione;
- quello formale del possesso di una valida fattura d'acquisto.

A partire da questo duplice momento, il contribuente avrà tempo fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione annuale per esercitare la detrazione.

Questo, in concreto, significa che a fronte della ricezione di una fattura datata 2020 nel mese di gennaio 2021, il diritto alla detrazione sorgerà a gennaio 2021 e potrà essere esercitato fino alla data ultima di invio della dichiarazione Iva 2021 (presumibilmente 30 aprile 2022). La fattura in questione, seppur ai fini contabili e dell'imposte dirette, sarà da considerare di competenza dell'anno 2020, ai fini Iva andrà annotata sul registro acquisti del mese di gennaio 2021 (o nei mesi successivi, ma non oltre il 30 aprile 2022) e parteciperà alla liquidazione dell'imposta relativa al mese di registrazione.

Differente è invece, la situazione di una fattura datata 2020 e ricevuta nel 2020, ma non registrata nel relativo anno. Questa fattura andrà annotata nell'anno 2021 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti (dove dovranno essere inoltre inserite le altre fatture relative al 2020 e ricevute, ma non annotate, nel 2020) al fine di evidenziare che l'imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche Iva del 2020 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020. In ogni caso l'apposita annotazione non potrà avvenire oltre il 30 aprile 2021 (termine di invio della dichiarazione Iva per il 2020), pena l'indetraibilità dell'Iva evidenziata in fattura.

Si specifica che è fatta comunque salva la possibilità per il contribuente di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità e che consentano anche un puntuale controllo nel tempo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Esiste poi un terzo caso, quello della fattura datata 2021 e ricevuta nel 2021, ma relativa a operazioni avvenute nel 2020. Si pensi alla situazione di una fattura ricevuta nel 2021 per manutenzioni edili i cui lavori si sono conclusi a dicembre 2020. In tale circostanza l'annotazione del documento seguirà il suo normale iter, venendo effettuata nel mese della sua ricezione (o nei successivi ma non oltre il termine di invio della dichiarazione Iva del 2021 – 30 aprile 2022). Il costo sarà invece di competenza dell'anno 2020.

FATTURE DA RICEVERE		
CASO	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Fattura datata 2020 e ricevuta nel 2021.	Il costo è di competenza dell'anno 2020 e deve partecipare alla determinazione del reddito di quell'esercizio.	Il diritto alla detrazione sorge nell'anno 2021 e può essere esercitato fino alla data ultima di invio della dichiarazione Iva per l'anno 2021 (presumibilmente 30 aprile 2022). La fattura va annotata nel 2021 sul registro Iva degli acquisti del mese di ricezione o dei mesi successivi, ma non oltre il 30 aprile 2022. L'iva evidenziata in fattura partecipa alla liquidazione relativa al mese in cui viene registrato il documento.
Fattura datata 2020, ricevuta nel 2020, ma non annotata nel 2020 bensì nel 2021 entro il 30 aprile.	Il costo è di competenza dell'anno 2020 e deve partecipare alla determinazione del reddito di quell'esercizio.	Il diritto alla detrazione sorge nell'anno 2020 e può essere esercitato fino alla data ultima di invio della dichiarazione Iva per l'anno 2020 e cioè entro il 30 aprile 2021. La fattura è annotata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti al fine di evidenziare che l'imposta concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva per l'anno 2020.

[Segue]

CASO	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Fattura datata 2020, ricevuta nel 2020, ma non annotata nel 2020 bensì nel 2021 oltre il 30 aprile.	Il costo è di competenza dell'anno 2020 e deve partecipare alla determinazione del reddito di quell'esercizio.	L'imposta evidenziata in fattura non è più detraibile in quanto l'annotazione del documento è avvenuta oltre il termine consentito. La fattura è registrata sul registro Iva degli acquisti indicando la quota di Iva indetraibile.
Fattura datata 2021, ricevuta nel 2021 ma relativa a beni o servizi di competenza dell'anno 2020	Il costo è di competenza dell'anno 2020 e deve partecipare alla determinazione del reddito di quell'esercizio.	Il diritto alla detrazione sorge nell'anno 2021 e può essere esercitato fino alla data ultima di invio della dichiarazione Iva per l'anno 2021 (presumibilmente 30 aprile 2022). La fattura va annotata nel 2021 sul registro acquisti del mese di ricezione o dei mesi successivi, ma non oltre il 30 aprile 2022. L'Iva evidenziata in fattura partecipa alla liquidazione relativa al mese in cui viene registrato il documento.

È appena il caso di ricordare che la detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l'imposta medesima è divenuta esigibile. Ne consegue che un soggetto *pro-rata* che abbia acquistato un servizio nel 2020, pur operando la detrazione nell'anno 2021 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il *pro-rata* vigente nell'anno precedente (anno 2020).

Per quanto infine concerne la verifica del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2018, precisa che «*la ricezione deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti*».

In realtà, con l'avvento della fatturazione elettronica, il problema del momento di ricevimento della fattura si è notevolmente ridotto, in quanto per gli acquisti nazionali il Sistema di Interscambio certifica la data in cui il documento viene consegnato e reso disponibile al cessionario/committente. Per le altre operazioni non supportate da fattura elettronica (ad esempio quelle intracomunitarie), restano applicabili le indicazioni delle Entrate.

Errata Corrige

Di seguito viene riportata la versione corretta delle scritture contabili relative al terzo esempio sulla contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario contenuto nell'articolo "La contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria" inserito nel numero di dicembre 2020 di questa rivista.

Si precisa che tale inesattezza è dipesa ad un mero errore di trascrizione e non è attribuibile all'autore dell'articolo.

...

Pagamento del primo canone:

Diritto d'uso RoU (B.I.7)	a	Debiti verso Società di leasing	7.000.000
---------------------------	---	---------------------------------	-----------

Le rilevazioni contabili da effettuare per ogni singolo canone di leasing sono poi le seguenti:

Diversi	a	Banca	260.090,81
Debito verso Società di leasing			143.189,19
Interesse passivo			70.000,00
Iva a credito			46.901,62

...

Al termine dell'anno in sede di predisposizione del bilancio sarà necessario effettuare la seguente scrittura:

Ammortamento immobilizzazioni immateriali	a	Fondo ammortamento Diritto d'uso (RoU)	700.000
---	---	--	---------

In bilancio al 31 dicembre 2021 si avrà la seguente voce:

Stato Patrimoniale 31 dicembre 2021

Attivo		Passivo	
	7.000.000		
B.I.7 RoU	(700.000)	Debiti verso	
	6.300.000	Società di leasing	6.418.594,49

Conto Economico

...

B.10.a Ammort. Imm. Immateriali	(700.000)
C.17 Interessi passivi	(70.000)

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 25 Gennaio 2021

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it